## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 142/2013 DELLA COMMISSIONE

## del 19 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i dati relativi all'organismo competente al rilascio in Nuova Zelanda dei certificati di esportazione dei prodotti lattiero — caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero — caseari e l'apertura di contingenti tariffari (²) elenca nel suo allegato XII gli organismi emittenti certificati «IMA 1» (inward-monitoring arrangement).
- (2) La Nuova Zelanda ha comunicato alla Commissione un cambiamento, a decorrere dal 1º marzo 2013, del nome

- e dell'ubicazione dell'organismo emittente di cui all'allegato. In considerazione di ciò, è necessario aggiornare i dati relativi all'organismo emittente della Nuova Zelanda elencati nell'allegato XII di detto regolamento.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ai certificati IMA 1 rilasciati a decorrere dal  $1^{\rm o}$  marzo 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**—** 51 -

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.